



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA**

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia

VISTO: il fg. prot. 175/20/Ar02 in data 19/06/2020 del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (CO.RI.LA.) assunto a prot. n. 15946 in data 19/06/2020 , con il quale si comunica la necessità di proseguire con le attività di ricerca per la determinazione degli scambi di particellato presso la bocca del porto di Chioggia, già oggetto di disciplina da parte della Capitaneria di Porto di Chioggia con l'ordinanza n. 07/20 in data 19/02/2020;

VISTE le ordinanze n° 20/2011 e ss.mm.ii in data 18/05/2011 e l'ordinanza n°91/2019 in data 23/12/2019;

VISTA l'autorizzazione n. 31/2020 della Capitaneria di Porto di Chioggia;

RITENUTA la necessità di disciplinare la navigazione in presenza dei mezzi nautici impiegati nelle attività di cui trattasi ai soli fini della sicurezza della navigazione;

VISTI gli artt. 30,62,81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di Esecuzione;

R E N D E N O T O

che nel periodo dal 06 al 10 e dal 20 al 24 luglio 2020, il Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (CO.RI.LA.) eseguirà un'attività di ricerca per la determinazione degli scambi di particellato presso la bocca del porto di Chioggia(VE), nello specchio acqueo, meglio evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

Per le indagini di cui sopra verrà utilizzata la seguente unità:

- Imbarcazione LITUS VE8041;

ORDINA

Articolo 1

Nei tempi e nei tratti di mare interessati, tutte le unità in transito, devono procedere alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza e comunque tale da non

creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1164,1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/chioggia.

Chioggia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Michele MESSINA

Allegato all'ordinanza

